



DISCIPLINARE DI GARA

Concessione pluriennale del servizio d'illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli fino al 31/12/2027.

C.U.P.: B69I22000770004

C.I.G.: 94241048A3



Indice generale

PREMESSA	4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI	5
1.1 Documentazione di Gara	5
1.2 Chiarimenti	5
1.3 Comunicazioni	5
2. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE	6
3. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	8
5. REQUISITI GENERALI	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice	10
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice	11
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice	11
6.4 Comprova requisiti	12
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO, SUBCONCESSIONE E SUBAFFIDAMENTO	13
8.1 Subappalto	13
8.2 Subconcessione e Subaffidamento	13
9. GARANZIA PROVVISORIA	13
10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI	1.5
GARA	15
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
13. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
14.1 Cauzione provvisoria	17
14.2 Domanda di partecipazione	17
14.3 Documento di Gara Unico Europeo	19
14.4 Dichiarazioni integrative	19
14.5 Documentazione in caso di avvalimento	21
14.6 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo	22



14.7 Patto di integrità	22
14.8 Contributo ANAC	22
15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA ("Busta B")	22
16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA ("Busta C")	23
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO	23
18.1 Svolgimento di servizi analoghi nel quinquennio 2017/2021	24
18.2 Organigramma tecnico-amministrativo del personale da impiegare per l'esecuzione della concessione	25
18.3 Modalità di gestione ed erogazione del servizio	25
18.4 minor tempo nella fornitura e posa in opera degli 88 sottolettori	25
18.5 Iscrizione nell'elenco dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai sensi del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità	26
18.6 Installazione di appositi trasformatori che modificano la tensione da 160V/24V all'interno di quota parte cimitero Nuovissimo	e del 26
19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	28
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	29
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	30
24.1 Protocollo di Legalità	30
24.2 Tracciabilità dei flussi finanziari	34
24.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	34
24.4 Patto di Integrità	34



PREMESSA

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di cui all'oggetto.

Con gli atti inerenti alla gara in argomento ed al presente disciplinare si intende affidare la concessione pluriennale del servizio d'illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli fino al 31/12/2027, da espletarsi presso le seguenti infrastrutture cimiteriali:

- 1. Soccavo:
- **2.** Pianura:
- 3. Chiaiano;
- 4. Miano;
- 5. Secondigliano San Pietro;
- 6. Ponticelli;
- 7. Barra:
- 8. San Giovanni a Teduccio;
- 9. Poggioreale (ad eccezione dei manufatti/campi inumativi rientranti nel I stralcio del P.U.A. di Poggioreale):
 - a. Monumentale,
 - b. Santa Maria del Riposo (detto "Nuovissimo"),
 - c. Santa Maria della Pietà,
 - d. Santa Maria del Pianto (detto "di Totò"),
 - e. Israelita di Santa Maria del Pianto (solo illuminazione ambientale);
- 10. Mausoleo di Posillipo (solo illuminazione ambientale).

L'obiettivo connaturato alla concessione di che trattasi, classificata mista ai sensi della normativa di settore in quanto oltre alla componente servizi è presente anche una componente lavori (ancorché in misura decisamente inferiore), attiene alla necessità di rispondere in maniera adeguata alle esigenze degli utenti e di svolgere il servizio pubblico previsto dalla normativa vigente, delegato dal Comune al Concessionario.

Il complesso delle attività richieste all'aggiudicatario possono complessivamente rinvenirsi nella Relazione Tecnico-Illustrativa ed in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le attività poste in essere dall'Amministrazione sono altresì improntate ad evitare soluzioni di continuità tra l'appalto di servizi in essere e la concessione *de qua*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del d.lgs.50/2016 (nel prosieguo Codice), con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice ISTAT 063049].

Il Common Procurement Vocabulary, meglio conosciuto come CPV attribuito alla presente concessione è: 98371110-8 Servizi cimiteriali.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il funz. ing. Christian CAPRIELLO, operativo presso il Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, e-mail: tecnico.cimiteri@comune.napoli.it pec: tecnico.cimiteri@pec.comune.napoli.it, tel. 081/7954915.

La gara è interamente gestita con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle gare "Appalti&Contratti", accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.



1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1.1 Documentazione di Gara

La documentazione di gara comprende:

- 1. Relazione tecnica-illustrativa;
 - 1.1 Elenco sottolettori installati;
 - 1.2 Elenco sottolettori da installare;
 - 1.3 Cabine di trasformazione Mt/Bt e rilievo fotografico;
- 2. Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3. schema Piano Economico Finanziario;
 - 3.1 Conto Economico;
- 4. DUVRI:
- 5. schema di contratto;
- 6. Bando di gara;
- 7. Disciplinare di gara (presente documento).

Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (https://acquistitelematici.comune.napoli.it), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione.

1.2 Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre **otto giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in fase di registrazione sulla piattaforma telematica, l'indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, analoghi strumenti di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito https://acquistitelematici.comune.napoli.it che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti



gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la concessione pluriennale del servizio di illuminazione votiva ed ambientale, con scadenza non oltre il 31/12/2027, da espletarsi presso le infrastrutture cimiteriali indicate nella sezione "Premessa".

La concessione prevede la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza del servizio votivo, ivi compresa la riscossione dei relativi corrispettivi sulla base delle tariffe comunali, ivi inclusa la stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento (in modalità cartacea e/o telematica).

Per l'esercizio del servizio nei citati plessi cimiteri dovrà essere garantita l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (ivi inclusa quella relativa alle 11 cabine di trasformazione Mt/Bt) - catg. **OG10** -, nonché la relativa fornitura dell'energia elettrica dei 14 POD riportati esplicitamente nella Relazione tecnica-illustrativa.

In particolare:

- 1. il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti elettrici presenti nelle sopra citate infrastrutture cimiteriali, ad eccezione dei rami ambientali presenti all'interno di edifici inerenti a sepolture collettive riconducibili ad enti religiosi o morali;
- 2. il concessionario assumerà la titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica dei 14 POD di cui alla tabella 2 della Relazione tecnica-illustrativa. Il concessionario è obbligato ad operare direttamente con la società fornitrice dell'energia elettrica. Il Comune è estraneo a detti rapporti;
- 3. sono ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi impianti elettrici catg. OG10 e nuovi allacci votivi catg. OS30 -, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione di eventuali lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio;
- **4.** il servizio votivo non è obbligatorio, pertanto i singoli utenti sono liberi di richiedere o meno l'erogazione, stipulando/non stipulando contratti con il concessionario;
- **5.** è onere del concessionario che ogni parte degli impianti di competenza risulti conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione;
- 6. è onere del concessionario effettuare la manutenzione degli impianti oggetto di gestione (cabine di trasformazione, reti di distribuzione, nuovi impianti votivi (sono esclusi i nuovi allacci), apposizione/sostituzione di trasformatori), ivi inclusi efficientamenti e/o miglioramenti ovvero sistemi di monitoraggio degli impianti, per un importo complessivo minimo, a prescindere dal ribasso sui prezziari eventualmente offerto, pari a 250.000,00 €/anno (Iva esclusa) catg. OG10;
- 7. all'installazione di eventuali ulteriori sottolettori che dovessero essere ancora mancanti alla consegna del servizio. Al 30/09/2022 i sotto lettori da installare sono 88 catg. OG10. Il costo unitario di ciascuna apparecchiatura per la fornitura e posa in opera è di €1.824,72 oltre IVA, già comunicata ai singoli concessionari cimiteriali.

E' onere, altresì, del concessionario la manutenzione dei manufatti edili (cabine e locali front-office dati in uso dal Concedente al Concessionario) per un importo complessivo minimo, a prescindere dal ribasso sui prezziari eventualmente offerto, pari a 50.000,00 €/anno (Iva esclusa) - catg. **OG1**).



OGGETTO	IMPORTO	PRESTAZIONE PRINCIPALE (P) E SECONDARIA (S)
Gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva e ambientale	€ 25.529.298,16	P
Manutenzione impianti (attrezzaggio cabine ed impianti) - OG10	€ 1.250.000,00	S
Fornitura e posa in opera sottolettori - OG10	€ 160.575,36	S
Nuovi allacci votivi - OS30	€ 371.097,93	S
Manutenzione edile - OG1	€ 250.000,00	S

Il servizio oggetto di affidamento dovrà svolgersi, tra le altre, secondo quanto riportato all'art. 6 del C.S.A. ("MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI") e con le additive specifiche di cui all'art. 7 del medesimo C.S.A. ("PRECISAZIONI"), fatte salve le indicazioni nello stesso fornite in ordine all'intero complesso di attività di competenza del concessionario in sede di consegna del servizio in narrativa e tenuto conto degli oneri e degli obblighi posti in capo al concessionario stesso e di cui agli artt. 18 ("ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO"), 19 ("ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO") e 21 ("DUVRI").

Il valore complessivo stimato della concessione è pari ad € 25.529.298,16 oltre IVA.

Detto valore è stato ricavato su previsione quinquennale (1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027) come da prospetto riepilogativo di cui all'elaborato "Schema Piano Economico Finanziario". Il precitato valore stimato della concessione è stato calcolato coerentemente a quanto enunciato all'art. 167 del D.lgs. 50/2016 ("Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni"), tenuto conto di quanto rappresentato al relativo comma 4.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve riportare:

- un rialzo percentuale unico di aggio (massimo tre cifre decimali) da riconoscere al Comune, da aggiungersi alla percentuale minima di 44,454% dei ricavi del servizio votivo (le cauzioni non rientrano in detto computo in quanto saranno riversate integralmente all'Ente per il tramite del concessionario);
- un ribasso percentuale unico (massimo tre cifre decimali) sui prezzari Lavori Pubblici Regione Campania 2022 e DEI (con aggiornamento prezzi ad aprile 2022) al fine di contabilizzare i lavori manutentivi Edili (OG1)/Impiantistici (OG10);
- il Piano Economico Finanziario asseverato (di seguito, P.E.F.);
- la dichiarazione integrativa riguardante alcuni elementi del predetto P.E.F. a rendersi secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente disciplinare (CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA ("Busta C")).

In caso di offerte di pari entità si procederà mediante sorteggio.

Si disporrà l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non si accetteranno offerte condizionate o in diminuzione.

L'aggio dovrà essere corrisposto al Comune in rate trimestrali.

Eventuali differimenti dell'attivazione del servizio rispetto alla data del 01/01/2023, per qualsivoglia



causa, non daranno luogo a pretese risarcitorie o di attivazione di procedure di riequilibrio di cui all'art. 19 del C.S.A., attesi i conguagli previsti per l'annualità 2023 a prescindere dal soggetto che incassa i relativi canoni (Comune/Concessionario).

Secondo specifiche desumibili dallo Schema di Piano Economico Finanziario approntato dalla stazione appaltante, - lo schema proposto distingue i costi, raggruppandoli in insieme omogenei e potenzialmente applicabili al caso di specie, applicando a riguardo anche una ipotesi di incremento percentuale su base inflattiva teorica annua progressiva fissata al 2% -, nell'ipotesi di adottare un tasso di sconto pari all'8%, si evince la probabilità di un M.O.L. medio annuo poco inferiore al milione di euro e un V.A.N. poco inferiore ai 2,5 MLN di euro.

L'utile presunto, in ordine alla durata della concessione, è poco superiore ai 3,0 MLN di euro.

Quanto ai costi legati al personale dipendente (secondo un'ipotesi di organigramma costituito da 24 unità e composto da vari profili funzionali) -, la stazione appaltante ha stimato una spesa complessiva pari a circa 4,5 MLN euro nell'arco della durata della concessione, producendo il dato in questione tramite elaborazione diretta da apposita tabella ministeriale (*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Politiche Industriali – Div. IV*) per operai ed impiegati, attingendo i costi medi ("Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti").

Il partecipante è tenuto alla produzione di un proprio Piano Economico Finanziario opportunamente strutturato e asseverato al fine di dare evidenza, sulla base della propria strutturazione societaria, logistica e finanziaria, dell'effettiva sostenibilità dell'offerta tecnica ed economica presentata.

Sul medesimo, ove aggiudicatario, andrà ovviamente, in corso d'opera e sin dal momento della consegna del servizio, a porsi il "rischio operativo", così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario presenterà quindi, unitamente all'offerta economica, il proprio Piano Economico Finanziario asseverato, il quale, nell'attestare l'asserita remuneratività della commessa, la sua coerenza con l'offerta tecnico-economica complessivamente presentata in fase di gara, nonché la sua sostenibilità nell'arco di durata della concessione di servizi in argomento, farà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione a sottoscriversi. La mancata presentazione del PEF asseverato, allegato all'offerta economica, è causa di esclusione dalla procedura.

E' altresì causa di esclusione il riscontro della non coerenza del PEF asseverato con l'offerta tecnica ed economica secondo i criteri di cui al successivo art. 16, punti da A) ad E).

3. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La concessione avrà la durata massima di anni 5 (CINQUE), con decorrenza non antecedente al 1° **gennaio 2023**, che, in caso d'urgenza e in ogni modo per i casi previsti dalla normativa vigente, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza (ore 23:59:59 del **31 dicembre 2027**), il contratto si intenderà terminato e improduttivo di ulteriori effetti, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Al termine della concessione, il concessionario trasmette al Comune di Napoli regolare attestazione di conformità di tutti gli impianti elettrici realizzati ex novo.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti dettagliati successivamente dal presente disciplinare gli operatori economici con idoneità:

- a) individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;
- b) plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo.



Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Il sopralluogo sulle aree interessate ai servizi è obbligatorio e la relativa autocertificazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nella Busta "A" - Documentazione Amministrativa, pena esclusione dalla procedura di gara. Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo da parte della stazione appaltante. In caso di costituendo RTI, il sopralluogo obbligatorio dovrà essere autocertificato dalla capogruppo mandataria.

5. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del D.L. 78/2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

Atteso che ai sensi del comma 53 art. 1 Legge 190/2012 lett. i bis) i servizi cimiteriali sono definite tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è necessaria l'iscrizione nella cd white list presso le rispettive Prefetture (dove gli operatori economici hanno la propria sede). Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della citata Legge e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l'iscrizione alla white list di tutti gli operatori economici un requisito obbligatorio (pena l'esclusione) per la partecipazione alle gare e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (Vedasi in tal senso DELIBERA ANAC N. 1071 DEL 14 novembre 2018).

N.B. La white list è, pertanto, richiesta come obbligatoria in capo al/i soggetto/i che svolge/ono la prestazione principale, consistente nella gestione del servizio cimiteriale, nonché la prestazione secondaria inerente alla categoria OS30 (predisposizione nuovi allacci), in quanto strettamente e continuativamente connessa alla predetta gestione del servizio. Resta inteso che l'obbligatorietà dell'iscrizione nella white list ricade anche in capo ai subappaltatori e alle società ausiliarie (ove l'avvalimento sia ammesso) se il relativo subappalto o avvalimento sono inerenti a servizi a cimiteriali e/o predisposizione di nuovi allacci.

In alternativa, alla data di scadenza del bando, i citati soggetti devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot.25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, nonché delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017) e fornirne attestazione in seno alla Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice



I concorrenti devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione e/o manutenzione impianti elettrici a rete in concessione o appalto).

In caso di RTI di tipo orizzontale, tutti i componenti dovranno possedere l'iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di RTI di tipo verticale, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto del raggruppamento in coerenza con le attività espletate.

Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice b) Fatturato:

- 1. **globale annuo medio** d'impresa, riferito al triennio 2019-2020-2021, **pena l'esclusione dalla gara**, pari ad almeno a € 2,50 MLN iva esclusa;
- 2. specifico annuo medio, riferito al triennio 2019-2020-2021, pena l'esclusione dalla gara, pari ad almeno a € 1,25 MLN iva esclusa, per servizi identici ovvero aventi analogia con quelli oggetto della presente concessione (gestione del servizio illuminazione votiva e ambientale e/o manutenzione impianti elettrici a rete in concessione o in appalto ovvero manutenzione di cabine di trasformazione Mt/Bt).

Tali requisiti consentono un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti, fermo restando la frazionabilità del requisito in caso di raggruppamenti temporanei o la possibilità del ricorso all'avvalimento.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di RTI orizzontale, il requisito di cui alle lett. b)1. e b)2. è assolto in capo al raggruppamento nel suo complesso. In caso di RTI verticale, il requisito di cui alla lett. b) 1. è assolto in capo al raggruppamento nel suo complesso, il requisito di cui alla lett. b) 2. è assolto in capo alla capogruppo mandataria nella misura almeno pari al 60% dell'importo del fatturato annuo medio specifico.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice

c) Si riporta nel seguito una tabella di sintesi in merito alle lavorazioni previste nell'ambito della concessione:

descrizione attività	importo (iva esclusa)	cat.	subappalto ammissibile	avvalimento ammissibile	white list necessaria
manutenzione impianti (attrezzaggio cabine ed impianti)	€ 1.250.000,00	OG10	si	si	no
fornitura e posa in opera sottolettori	€ 160.575,36	OG10	si	si	no
nuovi allacci votivi	€ 371.097,93	OS30	si	no	si



manutenzione edile	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OG1	si	si	no
(cabine e locali front-office)					

pertanto, in funzione delle norme di settore, sono richieste le seguenti classifiche:

classifica *IIIbis* per la categoria *OG10*;

classifica II per la categoria OS30;

classifica *I* per la categoria *OG1*.

In caso di RTI di tipo orizzontale, i predetti requisiti devono essere in capo a ciascun componente il raggruppamento. In caso di RTI di tipo verticale, i predetti requisiti sono assolti in capo alla/e società mandante/i che eseguono le relative lavorazioni.

Il soggetto concorrente, in forma singola o raggruppata, dovrà in ogni modo disporre di <u>tutte le qualificazioni necessarie alla loro esecuzione</u> (anche tramite ricorso all'avvalimento, fatta eccezione per la sola OS30, classifica II, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto disciplinato all'art. 2 del D.M. 248/2016, <u>per la quale vige divieto</u>).

Resta ferma la possibilità di ricorrere ai RTI di tipo misto.

6.4 Comprova requisiti

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (ad eccezione per la categoria OS30 classifica II) di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 Requisiti di idoneità.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 14.5.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni,



al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'eventuale ausiliaria, in relazione alle prestazioni principali, deve comunque essere iscritta alla white list.

8. SUBAPPALTO, SUBCONCESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

8.1 Subappalto

Il subappalto è ammesso previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che se ne faccia espressa menzione nella sezione specifica del DGUE, indicando esplicitamente le parti e le percentuali delle prestazioni che si intende affidare a terzi. Qualora, invece, l'operatore abbia dichiarato in sede di gara di non avvalersi del subappalto, è fatto divieto di ricorrervi in corso d'opera.

8.2 Subconcessione e Subaffidamento

E' tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subconcessione, subaffidamento totale o parziale, a pena di esclusione, con riferimento alle attività di gestione del servizio votivo ed ambientale.

L'aggiudicatario non potrà, pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva, cedere ad altri, in tutto o in parte, il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria di € 510.585,97, pari al 2% dell'importo del fatturato complessivo stimato (€ 25.529.298,16), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario ivi incluso l'esclusione dalla white list obbligatoria (ex comma 53 art. 1 legge 190/2012 lett. i bis) o la mancata iscrizione. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; l'esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.htlm
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/intermediari non abili-tati.pdf
- http://www.ivass.it/imprese_jsp/HomaPage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per almeno 180 giorni dalla di presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del



documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena d'esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC, per un importo pari ad € 500,00 ai sensi della delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia,



la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a dieci giorni -perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di infruttuoso decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura,



i soggetti interessati dovranno:

- 1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti "Accesso Operatori Economici";
- 2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- 3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
- 4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'offerta amministrativa e/o dell'offerta tecnica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C Contenente OFFERTA ECONOMICA

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

<u>Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; si</u> evidenzia che la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

14.1 Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9 - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto.

14.2 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inserita nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare, in caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- 1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- 2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o



di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

o, in alternativa

- b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

14.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, deve essere compilato secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione sulla piattaforma telematica in "Documentazione Amministrativa".

II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo, compilato e firmato digitalmente.

14.4 Dichiarazioni integrative

Dichiarazioni -firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio *Autocertificazione* - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a



conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

- 2. che l'aggio offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e s.m.i;
- 3. che il ribasso offerto in merito ai prezziari Ll.Pp. Regione Campania 2022 e DEI 2022 (aggiornato ad aprile) tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e s.m.i;
- **4.** di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- **5.** di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "*Protocollo di legalità*" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 24 "*Informazioni Complementari*", ove vengono riportati per esteso);
- **6.** di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 7. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- **8.** l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 9. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.lgs. 165/2001. N.B.-Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;
- 11. che l'elenco completo dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è il seguente: (*indicare*);
- 12. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha



presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);

13. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- **14.** di aver effettuato il sopralluogo in data...(indicare).
- 15. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- - nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione". La dichiarazione 13 inerente al sopralluogo potrà essere resa anche dalla sola mandataria.

14.5 Documentazione in caso di avvalimento

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.



14.6 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il partecipante alla procedura di gara dovrà attestare mediante autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'avvenuto sopralluogo, **pena l'esclusione dalla gara**.

Non è previsto il rilascio da parte della stazione appaltante di alcuna certificazione di avvenuto sopralluogo, limitandosi questa a recepire le autodichiarazioni di cui al precedente capoverso. Tale autodichiarazione dovrà essere inserita nella Busta "A" – Documentazione Amministrativa.

14.7 Patto di integrità

Dovrà essere prodotto debitamente e digitalmente sottoscritto, **pena l'esclusione dalla gara**, una copia del Patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

14.8 Contributo ANAC

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA ("Busta B")

L'offerta tecnica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Essa deve essere composta da apposita relazione tecnica, suddivisa in sei paragrafi in un numero **massimo** di **16 facciate** formato A4 (al netto di copertina e indice), digitati in formato *Times New Roman* corpo 12, interlinea 1,5, **massimo trenta righe per pagina**, progressivamente numerate – che dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il paragrafo 3 sarà a sua volta suddiviso in 4 sub paragrafi.

Ogni criterio **qualitativo (QL)** dovrà essere trattato singolarmente in un numero **massimo** di 5 facciate formato A4. Anche per il paragrafo relativo al criterio 3 (composto da 4 sub criteri), resta fermo il vincolo di max 5 facciate per l'intero criterio.

È facoltà dei partecipanti non proporre uno o più aspetti/elementi qualitativi della offerta tecnica.

Per quanto attiene ai criteri 4, 5 e 6, le informazioni richieste dovranno essere complessivamente fornite nell'ambito di max 1 facciata.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo l'ordine dei criteri di valutazione del progetto tecnico previsti dall'art. 18 del disciplinare richiamandone la numerazione.

Ulteriore documentazione e/o allegati a supporto dei singoli criteri che travalicano i limiti massimi indicati, non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

La documentazione dell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario, costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

L'eventuale espletamento del servizio di illuminazione votiva ed ambientale, della manutenzione ordinaria, delle opere indicate in sede di migliorie, nonché, più in generale, lo svolgimento di attività contrattualmente previste – ivi incluse quelle facenti riferimento ad opere edili – rese in difformità alle proposte contenute nell'offerta tecnica, costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutta la documentazione contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica". N.B. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun elemento economico.



16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA ("Busta C")

L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. L'offerta economica deve contenere:

- a) l'indicazione del rialzo percentuale unico (massimo tre cifre decimali) sul valore dell'aggio posto a base d'asta. Il rialzo percentuale unico offerto sulla base d'asta verrà aggiunto, in sede di pagamento a cura del concessionario, quale maggiorazione della percentuale di aggio del 44,454% posta a base di gara. Ad esempio, se il concessionario intende offrire un aggio del 47,655% dovrà scrivere: 3,201% = (47,655% 44,454% ovvero 44,454% + 3,201%);
- b) l'indicazione del ribasso percentuale unico (massimo tre cifre decimali) sui prezzari Lavori Pubblici Regione Campania 2022 e DEI 2022 (con aggiornamento ad aprile) al fine di contabilizzare i lavori manutentivi Edili (OG1)/Impiantistici (OG10);
- c) l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, dell'importo relativo ai propri costi della manodopera ed agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'offerta economica dovrà essere allegato, a pena di esclusione:

- il Piano Economico Finanziario asseverato. Tale documento, necessario al fine della verifica di congruità, è obbligatorio pur non essendo oggetto di attribuzione di alcun punteggio;
- Una dichiarazione integrativa dalla quale si evinca che, nel Piano Economico Finanziario presentato siano presenti:
- **A.** un aggio **non inferiore** a 2.000.000,00 €/anno (oltre IVA) ovvero a quello calcolato tenuto conto del maggior aggio offerto in relazione al fatturato (se risulta superiore al citato importo minimo);
- **B.** gli importi inerenti alle manutenzioni:
 - edile (OG1) **non inferiori** a 50.000,00 €/anno (iva esclusa),
 - impiantistica (OG10) **non inferiori** a 250.000,00 €/anno (iva esclusa);
- C. una spesa netta annua per consumi energetici (cioè già al netto dei rimborsi di consumi ambientali da riscuotersi dagli Enti Morali/religiosi che ne fruiscono) **non inferiore** a 375.000,00 €/anno (iva inclusa):
- **D.** una spesa lorda per il personale **non inferiore** a 500.000,00 €/anno;
- E. lo stanziamento per incentivi per funzioni tecniche espletate da personale comunale ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 pari a 21.458,25 €/anno (incluso oneri riflessi ed IRAP).

Nel caso di Raggruppamento, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le società costituendi il raggruppamento.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in ribasso rispetto al valore dell'aggio posto a base di gara (44,454%).

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta tale dall'ufficio proponente.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così distribuiti:

Offerta Tecnica: fino a 72 punti Offerta Economica: fino a 28 punti.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO



Il punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice.

L'attribuzione dei punteggi sarà stabilita in base ai seguenti elementi:

N° criterio/ sub criterio		Valore max criterio/ sub criterio	Qualitativo (QL),
1	svolgimenti di servizi analoghi nel quinquennio 2017/2021	20	QL
2	Organigramma tecnico-amministrativo del personale da impiegare per l'esecuzione della concessione	20	QL
3	Modalità di gestione ed erogazione del servizio		
3.1	piattaforma informatica	5	QL
3.2	front-office servizio votivo	5	QL
3.3	organizzazione, operatività e dotazioni/attrezzature del personale tecnico nell'ambito dei plessi cimiteriali		QL
3.4	3.4 programma di ricognizione impianti in consegna, individuazione ed attuazione programma di interventi		QL
4	4 minor tempo nell'installazione degli 88 sottolettori ancora mancanti		QT
5	5 iscrizione nell'elenco dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai sensi del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (Come da ultimo modificato dalla delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020 (Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020)		T
	Installazione di appositi trasformatori che modificano la tensione da 160V/24V all'interno di quota parte del cimitero Nuovissimo	4	T
	OFFERTA TECNICA	FINO	O A 72 PUNTI

7	maggior aggio al Concedente	26	QT
8 maggior ribasso sull'elenco prezzi (prezzario 2022 LL.pp. Regione Campania e DEI 2022 aggiornato al mese di aprile)		2	QT
OFFERTA ECONOMICA			O A 28 PUNTI

18.1 Svolgimento di servizi analoghi nel quinquennio 2017/2021 (max 5 facciate A4)

Con riferimento al quinquennio 2017-2021 e in ordine ai servizi analoghi a quelli da affidare, il concorrente dovrà relazionare fino ad un massimo di tre servizi (resi in modalità di concessione e/o di appalto). Per ciascuno affidamento, in particolare dovrà indicare, se del caso anche a mezzo di tabelle di sintesi, quanto segue:

- importi contrattuali (al netto dell'IVA). Nel caso di appalti e/o concessioni miste, si richiede di relazionare limitatamente alla quota servizi;
- se il servizio è stato reso nella formula contrattuale dell'appalto o della concessione;
- ente aggiudicatore ed ambiti territoriali;
- nel caso di affidamenti inerenti al servizio votivo, è rilevante conoscere, per ciascuna annualità, il numero di:
 - plessi cimiteriali,
 - nuovi allacci,
 - utenti gestiti,
 - lampade perpetue,
 - lampade occasionali;
- ogni altro dato utile a esplicitare caratteristiche ritenute peculiari e qualificanti dell'appalto/concessione (es. ulteriori dati di consistenza, gestione di banche dati, software utilizzati e interfaccia utenti utilizzata).

Possono rientrare nel computo sia i servizi conclusi nel quinquennio (con verifica di conformità) sia quelli attualmente in corso d'esecuzione, specificando per quest'ultimi lo stato di avanzamento



certificato dall'Ente aggiudicatore/concedente rispetto al contratto già sottoscritto.

18.2 Organigramma tecnico-amministrativo del personale da impiegare per l'esecuzione della concessione

(max 5 facciate A4)

Il concorrente dovrà redigere apposita sezione, in successione, all'interno della relazione illustrativa dove, anche in forma tabellare, indicherà le caratteristiche del personale impiegato, con particolare riferimento all'organizzazione aziendale nella sua strutturazione generale ed a carattere tecnico-amministrativo, con distinzione di qualifica e mansioni. Dovrà altresì riportare la tipologia di contratto (Tempo Pieno/parziale - *specificare percentuale* -; Determinato/Indeterminato; qualifica), anni di anzianità per il personale già in forza, ruolo specifico in seno all'organigramma, titolo di studio ed eventuali abilitazioni inerenti ai servizi da rendere.

18.3 Modalità di gestione ed erogazione del servizio

(max 5 facciate A4)

18.3.1 piattaforma informatica

Ne va descritta l'architettura software, oltre che rappresentate tanto le eventuali operazioni di interoperabilità con il software gestionale comunale in uso presso l'Area Cimiteri Cittadini (Tobi System) quanto tutte le eventuali opzioni di accesso rese disponibili all'utenza laddove additive rispetto a quelle previste dal CSA all'articolo 32.

18.3.2 front-office

Ci si riferisce alle modalità di gestione dei rapporti diretti con l'utenza in attività di front-office, alle modalità di rilascio delle informazioni necessarie alla stipula del contratto (brochure informative, totem) ed ad ausilio del corretto e tempestivo versamento dei corrispettivi (canone annuale, nuovo allaccio, cauzione, lampade occasionali) oltreché, le necessarie attività post contrattuali di supporto all'utenza.

Altresì saranno oggetto di valutazione eventuali implementazioni migliorative/integrative rispetto alle prestazioni minime richiesti di cui all'articolo 13 del CSA.

18.3.3 organizzazione, operatività e dotazioni/attrezzature del personale tecnico nell'ambito dei plessi cimiteriali

Andranno esplicitate le modalità organizzative con cui le squadre saranno dislocate presso i diversi plessi cimiteriali, la frequenza prevista per l'esecuzione delle attività manutentive e di ricognizione, nonché le dotazioni logistico-strumentali che verranno fornite ai medesimi.

In maniera esemplificativa e non esaustiva, sarà rivolto particolare apprezzamento al potenziale utilizzo di dispositivi digitali con connessione dati, tali da dialogare in tempo reale con la piattaforma informatica in riferimento:

- alla necessità di eventuali geo-referenziazioni, nel caso si intervenga presso cappelle/edicole/monumenti privati;
- allo stato di attuazione degli interventi manutentivi;
- allo stato di attuazione dei nuovi allacci o dei distacchi legati alle lampade perpetue; ciò con possibilità, da parte dell'utente, di acquisire l'informazione sullo stato di avanzamento della pratica di riparazione/sostituzione/disdetta direttamente tramite consultazione diretta del proprio ticket sul portale dedicato dell'aggiudicatario o essere aggiornato tramite e-mail e/o sms presente in banca dati.

18.3.4 programma di ricognizione impianti in consegna, individuazione ed attuazione programma di interventi

Il concorrente dovrà descrivere i criteri che ritiene di utilizzare per garantire quanto previsto all'articolo 12 del CSA nella sezione *Azioni di monitoraggio e piano operativo*.

18.4 minor tempo nella fornitura e posa in opera degli 88 sottolettori

Il partecipante che offrirà il minor tempo di esecuzione, espresso in numero di giorni naturali e



consecutivi, nell'installazione dei sottolettori di cui all'allegato alla Relazione Tecnico-Illustrativa denominato "01Allegato02_ElencoSottolettoriDaInstallare" otterrà il punteggio massimo pari a punti 2 (due), 0 (zero) chi offrirà il numero di giorni più elevato o superiore a 180 giorni (dal verbale di consegna). Offerte intermedie tra la migliore e la maggiore saranno valutate secondo il criterio dell'interpolazione lineare. Non sono ammissibili offerte che prevedono l'approvvigionamento e l'installazione degli 88 sottolettori in un numero di giorni naturali e consecutivi inferiori a 45 (quarantacinque).

18.5 Iscrizione nell'elenco dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai sensi del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità

Il citato Regolamento attuativo disciplina tanto i requisiti da possedere a riguardo quanto le modalità di richiesta, rilascio e revoca/annullamento del livello di rating, secondo quanto in questo meglio esplicato.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, del medesimo, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Il partecipante dovrà produrre la pertinente documentazione e inserirla nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA di cui all'art. 15 del presente disciplinare. Trovano applicazione, a riguardo, le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Sino alla concorrenza di 6 punti, e in funzione del livello di rating detenuto dal partecipante alla data di pubblicazione del bando, la commissione giudicatrice attribuisce i seguenti punteggi:

RATING detenuto dal partecipante/Media Ponderata detenuta dal Raggruppamento alla data di scadenza del bando	Punteggio attribuito
1 stella	2
1 stella +	2,66
1 stella ++	3,32
2 stelle	4
2 stelle +	4,66
2 stelle ++	5,32
3 stelle	6

Precisazioni sul rating posseduto dai partecipanti:

Verranno ritenuti passibili di attribuzione di specifico punteggio solo i livelli di rating detenuti alla data di scadenza del bando. Non saranno dalla commissione tenute in considerazione eventuali modifiche dei livelli di rating intercorsi in data postuma alla stessa, siano esse legate a incrementi, decrementi, revoche e/o annullamenti dei medesimi.

Nel caso il partecipante concorra in forma di raggruppamento, consorzio ovvero aggregazione di imprese, il punteggio attribuibile sarà calcolato attraverso un'interpolazione lineare proporzionale della media ponderale dei singoli componenti, utilizzando come pesi le quote percentuali di partecipazione, tenuto conto che, convenzionalmente, al + corrisponde un incremento di 0,66 punti (al ++ corrispondono 1,32 punti).

ESEMPIO: Componente 1 raggruppamento al 45%: Rating 1 stella; Componente 2 raggruppamento al 30%: Rating 2 stelle; Componente 3 raggruppamento al 25%: Rating 2 stelle+.

CALCOLO RATING: (2x0,45 + 4x0,30 + 4,66x0,25) / (0,45 + 0,30 + 0,25) = 3,265 Punti.

18.6 Installazione di appositi trasformatori che modificano la tensione da 160V/24V



all'interno di quota parte del cimitero Nuovissimo

L'Amministrazione ha intenzione di pervenire all'obiettivo di omogeneizzare il sistema delle tensioni elettriche afferente al sistema di distribuzione energetica presenti in quota parte del Cimitero Nuovissimo.

Il duplice obiettivo in questione consta quindi nell'ottenimento:

- della stabile contrazione del carico elettrico sulle diramazioni secondarie relative agli impianti elettrici delle cappelle, con evidenti risparmi energetici;
- del conseguente aumento dei livelli di sicurezza in conseguenza dell'eliminazione di rami a 160 volt in luogo di rami a bassissima tensione (24V);

Il concorrente che si rende disponibile all'esecuzione degli interventi necessari all'inserimento di circa 50 trasformatori, ovvero nel numero che si riterrà sufficiente allo scopo, prenderà il punteggio previsto (4 punti). Nei costi di dette lavorazioni (da esplicitare nel PEF) devono ritenersi ricomprese manodopera, eventuali armadiature di contenimento, ogni altra opera complementare al fine di ottenere i risultati attesi (es. cavetterie e giunzioni elettriche dalla rete principale a quella votiva) -, al fine di modificare la tensione a servizio di circa 500 cappelle gentilizie/edicole/monumenti. La prestazione si intenderà regolarmente resa se conclusa entro 365 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo "Aggregativo Compensatore", scelto conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016:

$$C(a) = \sum n [Wi * V(a) i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria.

- Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente	
NON VALUTABILE	0,00	
SCARSO	0,20	
MEDIOCRE	0,40	
SUFFICIENTE	0,60	
BUONO	0,80	
OTTIMO	1,00	

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato criterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.



La media provvisoria e quella definitiva saranno arrotondate alla terza cifra decimale.

- Per quanto riguarda gli **elementi di natura quantitativa** (minor numero di giorni per la forniture e l'installazione degli 88 sottolettori ancora mancanti), si applica la seguente formula:

V(a)i=1-(Ra-Rmin)/(Rmax-Rmin)

con Rmin ed Rmax appartenenti all'intervallo [45, 180] giorni.

Ra = Valore (numero giorni naturali e consecutivi) offerto dal concorrente

Rmin = Valore dell'offerta più conveniente (minor numero di giorni)

Rmax = Valore dell'offerta meno conveniente (maggior numero di giorni).

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti la cui Offerta tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 30/72.

19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica), sarà applicata, per entrambi i sub criteri di cui l'offerta economica si compone, la seguente formula, seguendo il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella pari all'importo sottoposto a rialzo/ribasso) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre il massimo rialzo/ribasso): Vai=Ra/Rmax dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al requisito i, variabile tra 0 e 1

Ra = Valore offerto dal concorrente a

Rmax = Valore dell'offerta più conveniente.

Il valore così ottenuto (Vai) viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare -Forniture e Servizi del CUAG, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.

In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice, nominata, nelle more dell'attivazione dell'albo dei commissari presso l'ANAC, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione "Offerta Tecnica" delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16.

In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Quindi procederà allo sblocco della documentazione "Offerta



Economica", dando lettura:

- del rialzo percentuale offerto rispetto all'aggio minimo posto a base di gara (44,454%);
- del ribasso unico percentuale sui prezzari Lavori Pubblici Regione Campania 2022 e DEI.

Sarà quindi stilata una graduatoria provvisoria, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.

In fase di apertura della Busta Economica "C", posto che il P.E.F. non è oggetto di valutazione e di punteggio, la commissione verificherà la presenza della dichiarazione integrativa e ne leggerà il contenuto, appurando la sua integrale coerenza con quanto previsto a riguardo all'art. 16 del presente disciplinare (Punti A, B, C, D ed E).

Sarà motivo di esclusione la mancanza di anche uno soltanto dei punti a dichiararsi o la loro difforme dichiarazione.

L'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito dell'aggiudicazione, il Concessionario deve costituire, con un capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), una società di progetto, la quale subentra



nel rapporto di concessione a titolo originario, ai sensi dell'art. 184, comma 1°, del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 9.000,00, salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

24.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del



Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, e si evidenzia inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8) ART. 2

- 1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
- 2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:
- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca



immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno -salvo comunque il maggior danno -nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura -ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02- con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale -non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" -i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti



delegati ad operare su detti conti;

III. si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto -legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni -salvo comunque il maggior danno -nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all' Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante



di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

24.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

24.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

24.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.